

ATTO ESENTE perché in materia di pubblico impiego

**STUDIO LEGALE
AVV. MARCO DI PIETRO**

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3807518790 - Fax 0950940282

**SI NOTIFICHINO OGGI
09.10.2020
ULTIMO GIORNO**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Per i signori:

1. ACCETTURA DANIELE, C.F. [REDACTED]
2. ADAMO MARIA CRISTINA, C.F. [REDACTED]
3. ANDREANI VASCO GAETANO, C.F. [REDACTED]
4. ANTONUCCIO DESIREE, C.F. [REDACTED]
5. BARCA DANIELA, C.F. [REDACTED]
6. BELLOMO ISABELLA PATRIZIA, C.F. [REDACTED]
7. BOMBARDIERI GUIDO, C.F. [REDACTED]
8. BOTTA ROBERTA, C.F. [REDACTED]
9. BRESSANELLI DENISE, C.F. [REDACTED]
10. BUTTERI EMANUELE, C.F. [REDACTED]
11. CALIA DANIELE, C.F. [REDACTED]
12. CAPORASO ANTONIO, C.F. [REDACTED]
13. CASSANO FRANCESCO, C.F. [REDACTED]
14. CATACCIO AVE, C.F. [REDACTED]
15. CATALDO MARIAGRAZIA, C.F. [REDACTED]

16. CATINIELLO RAFFAELE ANTONIO, C.F. [REDACTED]
17. CIOFFI ADRIANA, C.F. [REDACTED]
18. CORCELLA MARCO, C.F. [REDACTED]
19. CORRIERO LUCA, C.F. [REDACTED]
20. CRESCENTE ANNARITA, C.F. [REDACTED]
21. CULLACIATI ORNELLA, C.F. [REDACTED]
22. D'APRILE FRANCESCO, C.F. [REDACTED]
23. D'ARAGONA ROBERTA, C.F. [REDACTED]
24. DE FILIPPIS TOMMASO, C.F. [REDACTED]
25. DE FLAVIIS TIZIANA, C.F. [REDACTED]
26. DEL PERUGIA ANNA, C.F. [REDACTED]
27. DESIATO ROBERTO MARIA, C.F. [REDACTED]
28. DI FIORE FRANCESCO, C.F. [REDACTED]
29. DI ROSA ALBERTO, C.F. [REDACTED]
30. ENEA MARIA ROSA, C.F. [REDACTED]
31. FABBRI ALICE, C.F. [REDACTED]
32. FERRARA FRANCESCO, C.F. [REDACTED]
33. FINIZIO ERICA, C.F. [REDACTED]
34. FONTANAROSA CARMELA MARIA DORA, C.F.
[REDACTED]
35. FRANCHIN LUISA, C.F. [REDACTED]
36. FURIOSO GLORIA, C.F. [REDACTED]
37. GJIKONDI PIRRO, C.F. [REDACTED]
38. GRANATA GIOIA, C.F. [REDACTED]
39. GROSSO COSIMO WILLIAM, C.F. [REDACTED]
40. LAPISCOPIA GIUSEPPE, C.F. [REDACTED]
41. LEZZI PAOLA, C.F. [REDACTED]
42. LO GIUDICE SAVINA, C.F. [REDACTED]
43. LUSI ODERIGI, C.F. [REDACTED]

44. MAGRI DORIANA, C.F. [REDACTED]
45. MANCINI PAOLA, C.F. [REDACTED]
46. MARRAS SILVIA, C.F. [REDACTED]
47. MASSA LOUIS ANTONIO, C.F. [REDACTED]
48. MASTRO DOMENICO, C.F. [REDACTED]
49. MAZZEO SILVIA, C.F. [REDACTED]
50. MIRABELLI ROSSELLA, C.F. [REDACTED]
51. MUSSO SILVIA MARISA TERESA, C.F. [REDACTED]
52. NANNI LORENZO, C.F. [REDACTED]
53. NENASHEVA ANNA VLADIMIROVNA, C.F. [REDACTED]
54. NOSDEO FRANCESCO, C.F. [REDACTED]
55. OGANJAN KARINA, C.F. [REDACTED]
56. OLIVA INNOCENZO, C.F. [REDACTED]
57. PAGLIARI MATTEO, C.F. [REDACTED]
58. PATRUNO RAFFAELE, C.F. [REDACTED]
59. PERCOLLA ARMANDO, C.F. [REDACTED]
60. PERSANO ANTONIO, C.F. [REDACTED]
61. PESCE EMANUELA ROSA, C.F. [REDACTED]
62. PICCONE ANDREA, C.F. [REDACTED]
63. POLLICITA FILIPPO, C.F. [REDACTED]
64. PRATICELLI EMMANUELE, C.F. [REDACTED]
65. RAGAZZINI GIULIA, C.F. [REDACTED]
66. RIZZA ANGELO, C.F. [REDACTED]
67. RIZZO SUSY, C.F. [REDACTED]
68. ROSSIN FABIO, C.F. [REDACTED]
69. ROVINELLO GIANLUCA, C.F. [REDACTED]
70. RUMORE LUCIANA MARIA PASQUA, C.F. [REDACTED]
71. SALVI SAMUELE, C.F. [REDACTED]
72. SAMPIETRO CIRO, C.F. [REDACTED]

73. SAVIANO OTTAVIO, C.F. [REDACTED]
74. SCERBO ESTER, C.F. [REDACTED]
75. SILVESTRE MARIA, C.F. [REDACTED]
76. SIRACUSA ANTONIA, C.F. [REDACTED]
77. SPANU MANUELA, C.F. [REDACTED]
78. SPANU FABIANO, C.F. [REDACTED]
79. SPERA SALVATORE, C.F. [REDACTED]
80. STANZIONE TIZIANA, C.F. [REDACTED]
81. TANTARO GIUSEPPE, C.F. [REDACTED]
82. TROVATO SEBASTIANO, C.F. [REDACTED]
83. ZANASI SILVIA, C.F. [REDACTED]
84. ZINNA GIUSEPPE, C.F. Z [REDACTED] tutti rappresentati e difesi, giuste procure redatte su foglio separato da intendersi materialmente congiunte al presente atto, dall'Avv. Marco Di Pietro, C.F. [REDACTED] PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it, con studio in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 107/A, fax 095.0940282, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per L'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia-Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* e
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Bergamo, Bologna, Brescia,

Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cosenza, Cremona, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, Lecce, Lucca, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pistoia, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Teramo, Torino, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **ORNELLA CERNIGLIA**, nata a Palermo il 15.12.1981, C.F.

████████████████████

- **CONTROINTERESSATO**

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- **Del punto B.21 della tabella A/3** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede l'attribuzione di 5 punti e sino a un massimo di 30 per attività professionale, compresa quella di direzione, **in orchestre sinfoniche di Fondazioni Liriche Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 14.08.1967 n. 800** o in analoghe istituzioni estere, anziché in "*Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare*";
- **Del punto B.22 della tabella A/3** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie



provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede l'attribuzione di 2 punti (per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria) e 1 punto (per strumento diverso) sino a un massimo di 30 punti per *“attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo) in Italia, purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero”* anziché in *“Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)”*;

- **Del punto B. della tabella A/3** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non è prevista la valutazione dei seguenti titoli artistici *“e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) da punti 0,5 a punti 1 f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1 g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1;*
- **Del punto B.21 della tabella A/4** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede l'attribuzione di 5 punti e sino a un massimo di 30 per attività professionale, compresa quella di direzione, in

orchestre sinfoniche di Fondazioni Liriche Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 14.08.1967 n. 800 o in analoghe istituzioni estere, anziché in “*Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare*”;

- **Del punto B.22 della tabella A/4** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove si prevede l’attribuzione di 2 punti (per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria) e 1 punto (per strumento diverso) sino a un massimo di 30 punti per “*attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo) in Italia, purché all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all’estero*” anziché in “*Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)*”;
- **Del punto B. della tabella A/4** di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, **allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020** (recante la disciplina delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-*bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo), laddove non sono previsti i seguenti titoli artistici “e) *Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6) da punti 0,5 a punti 1) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1;*

- Dell'art. 11, comma 3, dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, ove si prevede che *“Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS”*.
- **Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Cosenza, Cremona, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, Lecce, Lucca, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pistoia, Potenza, Ravenna, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Taranto, Teramo, Torino, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, nelle parti in cui non viene riconosciuto ai ricorrenti il punteggio per i titoli artistici già precedentemente valutabili nelle Graduatorie di Istituto di II e III fascia ed ora esclusi dalle impugnate tabelle, dichiarati dagli stessi nella domanda di inserimento nelle GPS.**

PREMESSE IN PUNTO DI FATTO

I ricorrenti sono insegnanti precari con un titolo di studio valido per l'inserimento nelle graduatorie utilizzate per il conferimento delle supplenze scolastiche.

I ricorrenti, già inseriti nelle graduatorie d'Istituto, hanno presentato domanda di inserimento nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS, istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020 oggi impugnata) come da seguente elenco.

Nominativo Ricorrente	Titolo Di Accesso alle GPS	Classe/i Concorsuale/i di inserimento in GPS	Provincia di Inserimento in Gps
ACCETTURA DANIELE, C.F. [REDACTED]	Chitarra, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "N. Piccinni" Di Bari, In Data	A-55,A-56	BARI

	04/03/2013		
ADAMO MARIA CRISTINA, C.F. ██████████	Il Livello Flauto Traverso, Conseguito Presso Conservatorio "G.B.Martini " Di Bologna Di Bologna, In Data 24/04/2013	A-56	BOLOGNA
ANDREANI VASCO GAETANO, C.F. ██████████	Diploma Di Flauto, Conseguito Presso Istituto Statale Musicale Gaetano Braga Di Teramo, In Data 31/03/2016	A-55,A-56	TERAMO
ANTONUCCIO DESIREE, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Il Livello In Discipline Musicali Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica Vincenzo Bellini Di Palermo, In Data 27/07/2015	A-29,A-30,A- 53,A-55,A-56,A- 59,A-64	PALERMO
BARCA DANIELA, C.F. ██████████	Diploma Di Chitarra Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "L.Canepa" Di Sassari, In Data 17/09/1993	A-55,A-56	SASSARI
BELLOMO ISABELLA PATRIZIA, C.F. ██████████	Diploma Diploma Accademico Rilasciato Dalle Istituzioni Dell'alta Formazione Artistica, Musicale E Coreutica : Diploma (V.O.) Di Conservatorio In Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica T. Schipa Di Lecce, In Data 07/09/1992	A-55,A-56	FIRENZE
BOMBARDIERI GUIDO, C.F. ██████████	Diploma In Clarinetto, Conseguito Presso Conservatorio Campiani Di Mantova Di Mantova, In Data 04/07/1991	A-55,A-56	BERGAMO
BOTTA ROBERTA, C.F. ██████████	Violoncello, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "Luigi Canepa" Di Sassari, In Data 01/04/2016	A-55	SASSARI
BRESSANELLI DENISE, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Il Livello In Flauto, Conseguito Presso Conservatorio "G. Nicolini" Di Piacenza, In Data 29/03/2010	A-55,A-56	CREMONA
BUTTERI EMANUELE, C.F. ██████████	Corno, Conseguito Presso Conservatorio Statale Di Musica Luigi Cherubini Firenze Di Firenze, In Data 06/07/2010	A-55,A-56	PISTOIA
CALIA DANIELE, C.F. ██████████	Discipline Musicali Clarinetto, Conseguito Presso Issm "O.Vecchi- A.Tonelli" Di Modena, In Data 10/04/2017	A-29,A-30,A- 53,A-55,A-56,A- 64	BOLOGNA
CAPORASO ANTONIO ██████ ██████████	Diploma Di Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica L.Refice Di Frosinone, In Data 08/10/2012	A-29,A-30,A- 55,A-56	SASSARI
CASSANO FRANCESCO, C.F. ██████████	Pianoforte Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Conservatorio " N. Piccinni" Di Bari, In Data 29/09/1997	A-55,A-56,A-59	BARI
CATACCHIO AVE, C.F. ██████████	Diploma Di Vecchio Ordinamento Di Oboe, Conseguito Presso Conservatorio "Tito Schipa " Di Lecce, In Data 21/10/1996	A-29,A-30,A- 55,A-56	TARANTO
CATALDO MARIAGRAZIA, C.F. ██████████	Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Vivaldi Alessandria	A-56	MILANO

	Di Alessandria, In Data 13/09/1993		
CATINIELLO RAFFAELE ANTONIO, C.F. ██████████	Diploma Accademico Vecchio Ordinamento Di Flauto, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "E.R.Duni" Di Matera, In Data 10/03/2015	A-30,A-55,A-56	VICENZA
CIOFFI ADRIANA, C.F. ██████████	Diploma Di Ii Livello In Arpa, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica San Pietro A Majella Di Napoli, In Data 26/03/2012	A-29,A-30,A- 55,A-56	NAPOLI
CORCELLA MARCO, C.F. ██████████	Diploma Secondo Livello Chitarra, Conseguito Presso Conservatorio Piccinni Di Bari, In Data 05/03/2014	A-29,A-30,A- 53,A-55,A-56,A- 63,A-64	BARI
CORRIERO LUCA, C.F. ██████████	Chitarra, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica Tito Schipa Di Lecce Di Lecce, In Data 06/07/1993	A-29,A-30,A-56	BARI
CRESCENTE ANNARITA, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Ii Livello In Discipline Musicali Violino, Conseguito Presso Conservatorio "G. Verdi" Di Torino Di Torino, In Data 05/10/2013	A-56	TORINO
CULLACIATI ORNELLA, C.F. ██████████	Diploma Di Conservatorio Di Violino Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "G. Nicolini" Piacenza Di Piacenza, In Data 27/06/1989	A-30,A-56	PAVIA
D'APRILE FRANCESCO, C.F. ██████████	Diploma Di Chitarra, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "N.Piccinni" Di Bari, In Data 09/07/2012	A-55,A-56	POTENZA
D'ARAGONA ROBERTA, C.F. ██████████	Diploma Di Chitarra Vecchio Ordinamento, Equipollente Alla Laurea Di 2 Livello In Chitarra, Conseguito Presso Conservatorio Di Riva Del Garda Di Riva Del Garda, In Data 29/09/2000	A-55,A-56	CREMONA
DE FILIPPIS TOMMASO, C.F. ██████████	Diploma Afam Vecchio Ordinamento In Chitarra, Conseguito Presso Conservatorio "N. Piccinni" Di Bari, In Data 05/03/2007	A-55,A-56	BARI
DE FLAVIIS TIZIANA, C.F. ██████████	Violoncello, Conseguito Presso Istituto Superiore Di Studi Musicali E Coreutici "Gaetano Braga" Di Teramo, In Data 20/06/1988	A-55	TERAMO
DEL PERUGIA ANNA, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Ii Livello In Discipline Musicali - Violoncello, Conseguito Presso Conservatorio Luigi Cherubini Di Firenze Di Firenze, In Data 10/12/2010	A-55,A-56	LUCCA
DESIATO ROBERTO MARIA, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Ii Livello In Flauto, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "L. Canepa"Di Sassari Di Sassari, In Data 29/03/2017	A-55,A-56	SASSARI
DI FIORE FRANCESCO, C.F.	Diploma Di Clarinetto,	A-55,A-56	SALERNO

██████████	Conseguito Presso Conservatorio Di Musica Statale Di Salerno Di Salerno, In Data 17/07/1997		
DI ROSA ALBERTO, C.F. ██████████	Chitarra V.O. (1997), Conseguito Presso Conservatorio "V. Bellini" Di Palermo Di Palermo, In Data 12/07/1997	A-55,A-56	PALERMO
ENEAS MARIA ROSA, ██████████ ██████████	Diploma Di Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica A. Scarlatti Ex V. Bellini Di Palermo Di Palermo, In Data 02/10/2002	A-29,A-30,A-53,A-55,A-56	MILANO
FABBRI ALICE, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Ii Livello Discipline Musicali Oboe E Corno Inglese, Conseguito Presso Conservatorio A. Vivaldi Di Alessandria Di Alessandria, In Data 15/04/2014	A-55,A-56	GENOVA
FERRARA FRANCESCO, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Secondo Livello In Corno, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "Piccini" Di Bari Di Bari, In Data 06/03/2014	A-29,A-30,A-53,A-55,A-56	MODENA
FINIZIO ERICA, C.F. ██████████	Secondo Livello In Discipline Musicali- Flauto, Conseguito Presso Conservatorio L. D'annunzio- Pescara Di Pescara, In Data 25/09/2015	A-55,A-56	MILANO
FONTANAROSA CARMELA MARIA DORA, C.F. ██████████	Pianoforte V.O., Conseguito Presso Istituto Musicale "V. Bellini", Pareggiato A Conservatorio Con D.P.R. N.1687 Del 30.09.1961 Di Catania, In Data 03/10/1994	A-29,A-30,A-55,A-56,A-59	CATANIA
FRANCHIN LUISA, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Ii Livello In Violoncello, Conseguito Presso Conservatorio G. Verdi Di Torino Di Torino, In Data 05/07/2014	A-55,A-56	TORINO
FURIOSO GLORIA, C.F. ██████████	Diploma In Pianoforte (Vecchio Ordinamento), Conseguito Presso Conservatorio "A. Corelli" Di Messina, In Data 04/07/1995	A-55,A-56	AGRIGENTO
GJIKONDI PIRRO, C.F. ██████████	Violino, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "G. Verdi" Di Milano, In Data 08/07/2008	A-56	MILANO
GRANATA GIOIA, C.F. ██████████	Diploma V.O Pianoforte + 24 Cfu, Conseguito Presso Conservatorio Luisa D'annunzio Pescara Di Pescara, In Data 07/10/2015	A-55,A-56	CHIETI
GROSSO COSIMO WILLIAM, C.F. ██████████	Pianoforte Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Conservatorio Antonio Scontrino Di Trapani, In Data 13/02/2014	A-55,A-56	NOVARA
LAPISCOPIA GIUSEPPE, C.F. ██████████	Abilitazione Pas Strumento Musicale Sassofono, Conseguito Presso Conservatorio "G. Da Venosa" Di Potenza, In Data 29/07/2014	A-55,A-56	MATERA
LEZZI PAOLA, C.F. ██████████	Diploma Di Ii Livello In Discipline Musicali "Strumenti A	A-55,A-56	BRINDISI

	Percussione"Indirizzo Interpretativo - Compositivo-Solistico (Congiunto Al Diploma Di Percussioni Vecchio Ordinamento), Conseguito Presso Conservatorio T. Schipa Di Lecce Di Lecce, In Data 27/02/2013		
LO GIUDICE SAVINA, [REDACTED]	Diploma Accademico Di Ii Livello In Discipline Musicali, Indirizzo Compositivo Interpretativo (Pianoforte), Conseguito Presso Ist. Superiore Di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" Di Caltanissetta, In Data 21/12/2011	A-29,A-30,A-56	AGRIGENTO
LUSI ODERIGI, C.F. [REDACTED]	Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "D. Cimarosa" Di Avellino Di Avellino, In Data 22/03/2002	A-30,A-55,A-56,A-59	ALESSANDRIA
MAGRI DORIANA, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Ii Livello - Violoncello, Conseguito Presso Conservatorio Di Brescia - Sez. Di Darfo B.T. Di Darfo B.T., In Data 11/09/1990	A-29,A-30,A-55,A-56	BRESCIA
MANCINI PAOLA, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio " L. Cherubini " Di Firenze, In Data 22/07/1988	A-56	FIRENZE
MARRAS SILVIA, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Di Secondo Livello In Didattica Dello Strumento Musicale (Flauto Traverso), Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "Luigi Canepa" Di Sassari, In Data 13/07/2020 Diploma Accademico Di Secondo Livello In Flauto Traverso, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "Luigi Canepa" Di Sassari, In Data 20/03/2015	A-55,A-56	SASSARI
MASSA LOUIS ANTONIO, C.F. [REDACTED]	Diploma Vecchio Ordinamento Chitarra Classica, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica G.Martucci Di Salerno, In Data 01/07/2015	A-30,A-55,A-56	SASSARI
MASTRO DOMENICO, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Conservatorio In Violino, Conseguito Presso Conservatorio Tito Schipa Di Lecce, In Data 28/06/1995	A-56	RIMINI
MAZZEO SILVIA, C.F. [REDACTED]	Diploma Vecchio Ordinamento In Flauto Traverso, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "T. Schipa" Di Lecce, In Data 24/09/2009	A-29,A-55,A-56	VERONA
MIRABELLI ROSSELLA, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "Fausto Torrefranca" Di Vibo Valentia, In Data 20/09/1993	A-29,A-30,A-53,A-55,A-56,A-64	ROMA
MUSSO SILVIA MARISA TERESA, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Arpa Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Conservatorio Verdi Milano Di Milano, In Data 08/07/1992	A-55,A-56	TORINO

NANNI LORENZO, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Violino (Vecchio Ordinamento), Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "G.B. Martini" Di Bologna (Unitamente A Diploma Di Maturità Classica Conseguito Il 28.06.2004 Presso Il Liceo "Galvani" Di Bologna) Di Bologna, In Data 04/07/2011	A-29,A-30,A-53,A-55,A-56,A-64	BOLOGNA
NENASHEVA ANNA VLADIMIROVNA, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Di Ii Livello In Violino, Conseguito Presso Conservatorio G. Verdi Di Torino Di Torino, In Data 07/07/2014	A-56	TORINO
NOSDEO FRANCESCO, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Di Ii Livello Di Clarinetto Dell'alta Formazione Artistica, Musicale E Coreutica, Conseguito Presso Istituto Superiore Di Studi Musicali Pi Tchaikovski Di Nocera Terinese (Cz) Di Nocera Terinese, In Data 31/10/2012	A-29,A-30,A-55,A-56	BERGAMO
OGANJAN KARINA, C.F. [REDACTED]	Canto, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "G. Tartini" Di Trieste Di Trieste, In Data 17/07/2014	A-55	TRIESTE
OLIVA INNOCENZO, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Di Ii Livello In Discipline Musicali Spec. Saxofono, Conseguito Presso Conservatorio "E.R.Duni" Di Matera Di Matera, In Data 13/03/2015	A-29,A-30,A-55,A-56	FORLÌ-CESENA
PAGLIARI MATTEO, C.F. [REDACTED]	Diploma In Flauto, Conseguito Presso Conservatorio "G. Verdi" Di Milano, In Data 28/10/1991	A-55,A-56	CREMONA
PATRUNO RAFFAELE, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Strumenti A Percussione, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "U. Giordano" Di Foggia - Sez. Staccata Di Rodi Garganico Di Rodi Garganico, In Data 29/09/2006	A-56	POTENZA
PERCOLLA ARMANDO, C.F. [REDACTED]	Diploma Afam Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Istituto Afam "V.Bellini" Catania Di Catania, In Data 18/06/2014	A-56	AGRIGENTO
PERSANO ANTONIO, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Compimento Superiore - Chitarra, Conseguito Presso Istituto Musicale Pareggiato Di Ceglie Messapica - Ora Sede Staccata Conservatorio Di Lecce Di Ceglie Messapica, In Data 11/09/2002	A-29,A-30,A-55,A-56	LECCE
PESCE EMANUELA ROSA, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Di Secondo Livello - Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Statale Di Musica " S. Giacomantonio"- Cosenza Di Cosenza, In Data 29/10/2007	A-55,A-56	MILANO
PICCONE ANDREA, C.F. [REDACTED]	Diploma Violino Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Istituto Statale Superiore Di Studi Musicali E Coreutici "Gaetano Braga" Di Teramo, In Data	A-55,A-56	TERAMO

	28/09/2011		
POLLICITA FILIPPO, [REDACTED]	Diploma Conservatorio V.O. In Clarinetto, Conseguito Presso Istituto Vincenzo Bellini Di Catania Di Catania, In Data 14/10/1997	A-55,A-56	CALTANISSETTA
PRATICELLI EMMANUELE, C.F. [REDACTED]	Diploma Vecchio Ordinamento In Violoncello, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "A. Steffani" Di Castelfranco Veneto, In Data 02/10/2012	A-29,A-30,A-55,A-56	PADOVA
RAGAZZINI GIULIA, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Flauto (Vecchio Ordinamento), Conseguito Presso Istituto Musicale "G.Verdi" - Ravenna (Pareggiato Ai Conservatori Di Stato Ai Sensi Del D.P.R. N.822 Del 16/07/1976). Denominazione Attuale: Istituto Superiore Di Studi Musicali "Giuseppe Verdi". Di Ravenna, In Data 20/07/2007	A-29,A-30,A-55,A-56	RAVENNA
RIZZA ANGELO, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Di Ii Livello Dell'alta Formazione Artistica E Musicale, Conseguito Presso Istituto Superiore Di Musica V. Bellini Di Catania, In Data 20/10/2017	A-56	TORINO
RIZZO SUSY, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Pianoforte Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Istituto Statale Superiore Di Studi Musicali E Coreutici "G. Braga" Di Teramo Di Teramo, In Data 21/07/1992	A-55,A-56	TERAMO
ROSSIN FABIO, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Vecchio Ordinamento In Sassofono, Conseguito Presso Conservatorio S. Giacomantonio (Cs) Di Cosenza, In Data 10/07/2014	A-55,A-56	COSENZA
ROVINELLO GIANLUCA, C.F. [REDACTED]	Diploma Di Arpa V.O., Conseguito Presso Conservatorio Di Napoli "S. Pietro A Majella" Di Napoli, In Data 12/07/2012	A-29,A-30,A-53,A-55,A-56,A-64	NAPOLI
RUMORE LUCIANA MARIA PASQUA, C.F. [REDACTED]	Pianoforte, Conseguito Presso Istituto Musicale Pareggiato V.Bellini Di Caltanissetta Di Caltanissetta, In Data 18/10/1993	A-29,A-55,A-56	PALERMO
SALVI SAMUELE, C.F. [REDACTED]	Clarinetto (V.O.), Conseguito Presso Issm Donizetti Di Bergamo, In Data 30/06/2011	A-29,A-30,A-55,A-56	BERGAMO
SAMPIETRO CIRO, C.F. [REDACTED]	Diploma Vecchio Ordinamento Tromba, Conseguito Presso Liceo Musicale " G.Paisiello" Di Taranto, In Data 20/10/1995	A-29,A-30,A-55,A-56	TARANTO
SAVIANO OTTAVIO, C.F. [REDACTED]	Laurea Vecchio Ordinamento In Strumenti A Percussione, Conseguito Presso Conservatorio Santa Cecilia In Roma Di Roma, In Data 21/09/1992	A-30,A-55,A-56,A-59	ROMA
SCERBO ESTER, C.F. [REDACTED]	Diploma Accademico Secondo Livello In Pianoforte, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "	A-29,A-30,A-55,A-56,A-59	PARMA

	Francesco Cilea" Di Reggio Calabria, In Data 30/09/1999		
SILVESTRE MARIA, C.F. ██████████	Diploma Della Scuola Di Clarinetto V.O., Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "U. Giordano" Di Foggia Sez. Staccata Di Rodi Garganico Di Rodi Garganico, In Data 06/10/2016	A-55,A-56	FOGGIA
SIRACUSA ANTONIA, C.F. ██████████	Diploma Conservatorio Flauto Traverso, Conseguito Presso Conservatorio U.Giordano Foggia Di Foggia, In Data 03/07/2004	A-55,A-56	BARI
SPANU MANUELA, C.F. ██████████	Violoncello, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "L. Canepa" Di Sassari Di Sassari, In Data 07/10/2010	A-55,A-56	SASSARI
SPANU FABIANO, C.F. ██████████	Diploma Accademico Di Ii Livello In Composizione, Conseguito Presso Conservatorio Statale Di Musica G.P Da Palestrina Di Cagliari Di Cagliari, In Data 06/07/2010	A-30,A-53,A-64	CAGLIARI
	Diploma Accademico Di Clarinetto Vecchio Ordinamento, Conseguito Presso Conservatorio Statale Di Musica G.P Da Palestrina Di Cagliari Di Cagliari, In Data 30/09/1997	A-55,A-56	
SPERA SALVATORE, ██████ ██████████	Diploma Di Clarinetto V.O. Congiunto A Diploma Di Scuola Secondaria Di Ii Grado, Conseguito Presso Conservatorio A. Scarlatti (Già V. Bellini) Di Palermo, In Data 09/07/2004	A-29,A-30,A-55,A-56	MILANO
STANZIONE TIZIANA, ██████ ██████████	Diploma In Flauto, Conseguito Presso Istituto Musicale "G.Verdi" Di Ravenna, In Data 09/07/1997	A-56	RAVENNA
TANTARO GIUSEPPE, C.F. ██████████	Diploma Di Trombone, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "Lorenzo Perosi" Di Campobasso, In Data 27/09/1999	A-55,A-56	UDINE
TROVATO SEBASTIANO, C.F. ██████████	Diploma Di Chitarra, Conseguito Presso Istituto Musicale "Vincenzo Bellini" Di Catania Di Catania, In Data 21/02/2012	A-56	IMPERIA
ZANASI SILVIA, C.F. ██████████	Abilitazione: Diploma Accademico Del Biennio Di Ii Livello (Dm 137/07) Per La Formazione Docenti Nella Classe Di Concorso Di Strumento Musicale- A77 (Flauto), Conseguito Presso Istituto Superiore Studi Musicali "Vecchi-Tonelli", Modena Di Modena, In Data 31/05/2011	A-55,A-56	MODENA
ZINNA GIUSEPPE, C.F. ██████████	Biennio Specialistico Di Ii Livello Afam-Chitarra Classica, Conseguito Presso Conservatorio Di Musica "G.Martucci" Di Salerno, In Data 15/12/2016	A-30,A-55,A-56	SALERNO

Nelle relative domande di inserimento nelle GPS i ricorrenti hanno dichiarato i titoli artistici già valutabili nelle graduatorie di istituto di II e III fascia, così come da domande di inserimento nelle GPS, sintetizzate nella tabella allegata al presente ricorso e rientranti nella seguente casistica:

a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi);

b) attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare;

c) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale;

d) corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria;

e) Altre attività musicali documentate.

Tutti i titoli artistici sopra descritti sono coerenti con gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso di richiesto inserimento in graduatoria del ricorrente e sono già stati valutati, nelle graduatorie d'Istituto, dalle Commissioni presiedute dal dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 131/2007.

Gli anzidetti titoli artistici, tuttavia, non sono stati valutati ai fini dell'inserimento dei ricorrenti nelle GPS.

Come verrà ampiamente dedotto, tuttavia, l'omessa valutazione è palesemente illegittima.

*

Ciò premesso, va osservato che i titoli artistici sopra menzionati, sin dalla loro previsione normativa, sono stati sempre valutati ai fini dell'inserimento in tutte le graduatorie valide per il conferimento delle supplenze (ossia ai fini dell'inserimento sia nelle graduatorie permanenti poi conformate ad esaurimento ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera c), della L. n. 296 del 2006 così

come ai fini dell'inserimento nelle **graduatorie d'Istituto** regolamentate con il decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007).

I ricorrenti, infatti, come già esposto, per questi titoli, avevano già ottenuto la valutazione del relativo punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie utili per le supplenze.

La tabella B allegata al D.M. 13.02.1996 "*Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale*" prevedeva, fino a un massimo di 66 punti la valutazione dei seguenti titoli artistici:

a) *Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi): per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;*

b) *attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6;*

c) *primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3;*

d) *idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3;*

e) *composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1;*

f) *corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;*

g) *Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1."*

Il contenuto della anzidetta tabella è stato integralmente richiamato, senza alcuna modificazione, per oltre 20 anni ai fini della valutazione dei titoli artistici nelle graduatorie permanenti, ad esaurimento e di istituto.

Il Decreto Ministeriale n. 201 del 2000, recante le norme regolamentari per il conferimento delle supplenze del personale docente ha previsto, all'art. 6 che *“Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione”*.

Successivamente, la tabella di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della Legge n. 124 del 31/05/1999, approvata con D.M. 11 del 12.02.2002, per i docenti di strumento musicale prevedeva, sino a un massimo di 66 punti, i medesimi titoli artistici di cui alla tabella allegata al D.M. 13.02.1996.

La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalla Commissione di cui all'art. 7 del regolamento relativo alle graduatorie permanenti (D.M. 123 del 27.03.2000).

L'allegato 3 al DDG 16.03.2007, inoltre, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento prevedeva, fino a un massimo di 66 punti i medesimi titoli artistici di cui alla tabella allegata al D.M. 13.02.1996.

Il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007, recante le norme regolamentari per il conferimento delle supplenze del personale docente, ha ulteriormente confermato l'attribuzione del punteggio relativo ai titoli artistici anche ai fini dell'inserimento nella prima, nella seconda e nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

Con riferimento agli aspiranti della terza fascia **il punto E) della tabella allegato A dal D.M. 131/07 prevede, sino a un massimo di 66 punti il riconoscimento dei medesimi punteggi per i titoli artistici già previsti dall'allegato 3 al DDG 16.03.2007.**

L'art. 5, comma 4, del predetto regolamento, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. 124/1999 (secondo cui la disciplina del conferimento delle supplenze

annuali e temporanee è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro secondo la procedura prevista dall'art. 17, comma 3 e 4, della L. 400/1988), inoltre, prevede che:

- Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento (e quindi con la valutazione dei titoli artistici esclusi dalle tabelle GPS);
- Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia (e quindi sempre con la valutazione dei titoli artistici esclusi dalle tabelle GPS);
- Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al regolamento approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007 (e quindi con la valutazione dei titoli artistici esclusi dalle tabelle GPS).

L'attribuzione di tale punteggio per i titoli artistici è stata poi ulteriormente confermata dal Decreto Ministeriale n. 308 del 15 maggio 2014, recante disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della III fascia delle graduatorie di Istituto (v. punto E della Tabella B - valutazione titoli III fascia).

Infine, il **D.M. n. 374 del 1 giugno 2017** – recante disposizioni sull'aggiornamento della **II e della III fascia delle Graduatorie di circolo** e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, così come il **Decreto Ministeriale 374 del 24 aprile 2019** - – recante disposizioni sull'aggiornamento delle **graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie d'Istituto** – hanno confermato le preesistenti tabelle di valutazione dei titoli con l'attribuzione dei relativi punteggi per i titoli artistici, rispettivamente tabella A lettera F, tabella B, lettera F del D.M. 374/17 e allegato 3 del D.M. 374/19

Per sintetizzare, dunque, **a partire dall'approvazione del D.M. 13.02.1996, e**

ininterrottamente sino ad oggi, i titoli artistici conseguiti dai ricorrenti sono sempre stati valutati ai fini dell’inserimento in tutte le graduatorie (graduatorie permanenti, graduatorie ad esaurimento, prima, seconda e terza fascia delle graduatorie d’Istituto) utili per l’attribuzione delle supplenze.

Tanto basta per ritenere che i ricorrenti abbiano maturato un legittimo affidamento sulla stabilità di tale valutazione dei titoli artistici, tantopiù in quanto tale valutazione discendeva direttamente dalla legge (la L. 143/2004) e da una fonte sub-primaria (il regolamento sulle supplenze approvato con il Decreto Ministeriale n. 131 del 2007).

*

Senonché, **il Ministero oggi resistente**, nel dare attuazione alle disposizioni normative (L. 20 dicembre 2019, n. 159 e L. 6 giugno 2020, n. 41 su cui *infra*) istitutive delle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS), **ha stravolto la valutazione dei titoli artistici già acquisiti dai ricorrenti**

- a) Limitando il punteggio per attività professionale in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell’art. 28 della l. 14.08.1967, laddove in tutte le tabelle di valutazione titoli che si sono avvicendate negli ultimi anni il punteggio veniva riconosciuto per “*Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare*” senza alcuna limitazione alle Fondazioni o Orchestre riconosciute;
- b) Limitando il punteggio per attività concertistica ad attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo o svolte all’estero laddove in tutte le tabelle di valutazione titoli che si sono avvicendate negli ultimi anni il punteggio veniva riconosciuto per “*Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)*” senza alcuna limitazione alle sole attività finanziate dal FUN;
- c) Escludendo totalmente l’acquisizione di punteggio per i seguenti titoli artistici:
“*e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di*

punti 6) da punti 0,5 a punti 1f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria da punti 1 a punti 2 per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 1g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) da punti 0,2 a punti 1”, previsti da tutte le tabelle valutazione titoli che si sono avvicendate nel corso degli anni.

E non solo.

Questa decurtazione è stata disposta soltanto per le nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e per la seconda e terza fascia delle vecchie graduatorie d’Istituto, mentre le precedenti valutazioni sono rimaste immutata per le graduatorie ad esaurimento e per la prima fascia delle graduatorie d’Istituto.

In tal modo, dunque, in palese violazione dei più elementari principi di ragionevolezza e di proporzionalità, gli stessi titoli artistici vengono valutati o meno a seconda della graduatoria d’inserimento, e ciò ai fini dell’attribuzione della medesima utilità (la supplenza scolastica).

E, invero, se l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalle **graduatorie ad esaurimento**, i titoli artistici esclusi dalle GPS vengono valutati.

Se l’attribuzione della supplenza, invece, avviene attingendo dalle **GPS**, gli stessi titoli artistici non vengono valutati.

Se poi l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla **prima fascia delle graduatorie d’Istituto**, i titoli artistici in questione vengono valutati.

Se l’attribuzione della supplenza avviene attingendo dalla **seconda e dalla terza fascia delle graduatorie d’Istituto**, infine, i titoli artistici non vengono valutati in alcun modo.

Questa altalenante valutazione dei medesimi titoli, oltretutto per l’attribuzione della stessa utilità (la supplenza), come abbiamo detto, collide con i **principi di ragionevolezza e di proporzionalità**.

La decurtazione retroattiva di un punteggio già attribuito (peraltro ininterrottamente sin dal 1996), inoltre, **viola il principio dell'affidamento** sulla stabilità di una valutazione già operata ai sensi di preesistenti disposizioni normative e regolamentari.

Ma vi è di più!

E' evidente anche la violazione dei principi di ragionevolezza, meritocratico e di pari opportunità per l'accesso al lavoro anche per la valutazione delle sole attività concertistiche finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, con totale esclusione di tutte le attività finanziate dalle Regioni e dagli altri enti locali o di fondi privati, nonché per la inclusione di qualsiasi attività concertistica svolta all'estero, in questo caso in assenza del benché minimo controllo sulla validità del titolo artistico!

Gli atti impugnati, dunque, dovranno essere annullati - previa sospensione dell'efficacia – per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

- I. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA FRAMMENTARIA VALUTAZIONE DEI MEDESIMI TITOLI ARTISTICI NELL'UNITARIO PROCEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELLE SUPPLENZE E SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE;**
- II. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE DELLE SOLE ATTIVITA' CONCERTISTICHE FINANZIATE DAL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO E DI TUTTE LE ATTIVITA' CONCERTISTICHE TENUTE ALL'ESTERO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO E DI PARI OPPORTUNITA' PER L'ACCESSO AL LAVORO (punto BA22, tabelle A/3 e A/4);**
- III. ECCESSO DI DELEGA;**

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, SOTTO IL PROFILO DELLA INUTILITÀ DEL SACRIFICIO IMPOSTO AI RICORRENTI RISPETTO AL FINE DICHIARATO DAL LEGISLATORE.

*

1. Preliminarmente, si ricorda che **l'art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente** – che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato – e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

- **supplenze annuali** (fino, cioè, al 31 agosto), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico. **Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le graduatorie ad esaurimento (GAE);**
- **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche** (fino, cioè, al 30 giugno), per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra). **Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano le GAE;**
- **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati. Per il conferimento di tali supplenze si utilizzano **le graduatorie di circolo o di Istituto.**

La disciplina per l'affidamento delle supplenze è stata definita più nel dettaglio, da ultimo, con il regolamento emanato con DM 131/2007.

In base allo stesso, per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, **in caso di esaurimento delle GAE, si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto.**

Con riferimento alle graduatorie di circolo e di istituto, lo stesso DM 131/2007 prevede che il dirigente scolastico, sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite **graduatorie, in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, distinte in tre fasce**, da utilizzare nell'ordine.

Nello specifico, in base all'art. 5: la prima fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo o di istituto; la seconda fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; la terza fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Rispetto al quadro esposto, **l'art. 1-quater 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126** – recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti – ha previsto **“AL FINE DI OTTIMIZZARE L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA”** la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) **da utilizzare, in subordine alle GAE, dall'a.s. 2020/2021 per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.**

Infine, il **decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22**, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla **legge 06 giugno 2020, n. 41**, con l'**articolo 2, comma 4-ter**, ha previsto quanto segue: ***“In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni***

scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

Il Ministero oggi resistente, dunque, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, **con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze** da disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno) distinguendole in due fasce: la prima riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione o idoneità al concorso; e la seconda aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso o in possesso di 24 crediti formativi universitari oppure, infine, già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

Nel far ciò, lo stesso Ministero, con l'art. 11, comma 3 dell'ordinanza oggi impugnata, ha previsto che **“Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS”.**

Ciò significa che l'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 **ha disciplinato** sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie provinciali di prima e seconda fascia sia la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) della seconda e della terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

La stessa ordinanza, invece, **ha lasciato inalterata** la procedura di formazione (e la valutazione dei titoli) delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie d'Istituto.

L'innovazione (retroattiva) introdotta con le tabelle valutazione titoli

impugnate per le graduatorie provinciali, allegata all' Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, è dunque destinata a incidere soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nella predette GPS e nella seconda e terza fascia delle Graduatorie d'Istituto; gli stessi titoli artistici, invece, mantengono il punteggio preesistente nelle graduatorie ad esaurimento e nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto.

COSÌ FACENDO, DUNQUE, IL MINISTERO OGGI RESISTENTE HA IRRAGIONEVOLMENTE SEGMENTATO, QUANTO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, L'UNITARIA PROCEDURA AMMINISTRATIVA VOLTA AL CONFERIMENTO DELLE MEDESIME TIPOLOGIE DI SUPPLENZA.

E infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 5 e 6 dell'Ordinanza oggi impugnata, ***“5. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11. 6. Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.***

La disposizione sopra riprodotta dimostra inequivocabilmente che la procedura di conferimento delle supplenze è unitaria, ma la valutazione dei titoli è irragionevolmente differenziata.

E, infatti, ai fini dell'attribuzione della medesima supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, i titoli artistici per cui è causa vengono valutati se si utilizzano le GAE; i medesimi titoli artistici, invece, non vengono valutati se si utilizzano le GPS.

Ugualmente, ai fini dell'attribuzione della medesima supplenza breve, i titoli artistici vengono valutati se utilizza la prima fascia delle Graduatorie di Istituto; i medesimi titoli artistici, invece, non vengono valutati se si

utilizzano la seconda o la terza fascia delle Graduatorie d'Istituto.

Ciò che rileva è che non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice di tale frammentaria valutazione dei medesimi titoli, per di più imposta con efficacia retroattiva.

Come è noto, la **ragionevolezza costituisce in seno alla giurisprudenza amministrativa e costituzionale un importante parametro di riscontro del corretto esercizio dell'attività discrezionale.** Attraverso il suo impiego, infatti, si consente di verificare la logica e la coerenza delle scelte del decisore pubblico, sia nel campo dell'attività amministrativa che nell'esercizio del potere normativo. In maniera efficace si è parlato della ragionevolezza come il canone fondamentale della **“deontologia della discrezionalità”** (In ordine alla ragionevolezza e alla proporzionalità: Cons. St., sez. V, 17 febbraio 2004, n. 611, in Foro amm., 2004, 458 (s.m.); Cons. St., sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9305, in Foro amm., 2003, 3780 (s.m.); Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1412, in Foro amm., 2003, 1088. In termini più ampi, Cons. St., sez. III, 25 febbraio 2003, n. 1059, in Ragiusan, 2003, 491 afferma che **gli atti amministrativi, anche quando sono adottati utilizzando un alto tasso discrezionale, devono sempre rispondere a criteri di coerenza**).

Oltretutto la scelta dell'Amministrazione di travolgere retroattivamente la preesistente valutazione dei titoli artistici (ma solo per alcune graduatorie!) è priva di qualsivoglia motivazione.

L'esercizio del potere discrezionale, anche di natura tecnica, impone al soggetto pubblico un'adeguata motivazione delle sue scelte, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di sacrificare la posizione del privato, perché l'affidamento generato possa venir meno, si richiede, da parte del soggetto pubblico, **una motivazione delle proprie scelte che risulti congrua, ragionevole e pertanto immune da censure sul piano del sindacato giurisdizionale.** Se ciò non avviene, come nel caso oggi *sub iudice*, l'atto risulta viziato e dovrà essere invalidato dall'Autorità Giudiziaria.

*

TALE FRAMMENTARIA DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DEI MEDESIMI TITOLI, INOLTRE, VIOLA PLATEALMENTE I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA ETEROGENESI DEI FINI RISPETTO AGLI SCOPI DICHIARATI DAL LEGISLATORE.

Il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, infatti, ha previsto la costituzione di nuove graduatorie provinciali (in sigla G.P.S) al dichiarato fine di ***“ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza”***.

Il Ministero oggi resistente, dunque, sulla base di tale previsione normativa, avrebbe dovuto limitarsi alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di conferimento dei contratti a termine. La valutazione altalenante dei titoli artistici (valutati nelle GaE e nella prima fascia delle GI, non valutati nelle GPS e nella seconda e terza fascia delle GI), invece, introduce un **elemento di ulteriore complicazione per gli uffici scolastici, che saranno costretti a valutare e a rivalutare in modo differenziato gli stessi titoli artistici, con conseguente esponenziale incremento del margine di errore nell’attribuzione dei punteggi.**

*

2. Il punto BA22 delle tabella A/3 ed A/4 prevede che *“l’attribuzione di 2 punti (per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria) e 1 punti (per strumento diverso) sino a un massimo di 30 punti per “attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo) in Italia, purché all’interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all’estero” laddove tutte le tabelle approvate dal 1996 ad oggi “Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi)”*

Non può revocarsi in dubbio il vizio di eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, posto che non è dato comprendere il motivo per cui il punteggio venga attribuito alle sole attività finanziate dal Fondo Unico per lo spettacolo o svolte all’estero.

Si rammenta che tutte le attività concertistiche svolte dai ricorrenti sono state

riconosciute dalle Commissioni competenti, le quali ne hanno pienamente riconosciuto il punteggio dei titoli artistici.

L'irragionevole provvedimento dell'amministrazione resistente non solo ha vanificato le attività poste dalle Commissioni negli ultimi 20 anni ma, incredibilmente, ha limitato il riconoscimento del punteggio ai soli concerti finanziati dal Fondo Unico per lo spettacolo o ai concerti tenuti all'estero.

L'iniquità è evidente.

In primo luogo vengono escluse attività artistiche di rilevanza anche mondiale finanziate dalle Regioni o da altri enti locali o da altri Fondi pubblici e privati.

Molto spesso si tratta di manifestazioni di livello altissimo e spesso superiori a quelli promossi con fondi FUS.

Non esiste nessuna ragione valida per giustificare la valutazione dei concerti promossi con fondi FUS e non quelli finanziate da enti pubblici o da privati.

Non solo.

Quale ulteriore elemento di iniquità si rileva la suddivisione dei fondi FUS, distribuiti soprattutto nelle Regioni del Nord-Ovest del paese.

La nota breve del servizio studi del Senato, emessa nel febbraio 2019 e relativa all'assegnazione dei fondi FUS nell'anno 2017 rileva che *“Come comunicato dalla Direzione generale spettacolo, i dati relativi al 2017 sono quelli consolidati, tenuto conto che lo scostamento di anno in anno è comunque minimo in relazione alla distribuzione territoriale. Emerge in generale che le più alte percentuali di contributi assegnati vanno alle regioni con un numero più consistente di abitanti, con alcune eccezioni, come ad esempio la Campania e la Sicilia, che pur avendo un percentuale di abitanti superiore al Veneto ricevono un contributo inferiore a quest'ultimo. Analogamente, la Toscana beneficia di un contributo maggiore del Piemonte, benché la popolazione sia inferiore, e la Calabria, pure avendo un numero di abitanti superiore alla Liguria, riceve un contributo di gran lunga inferiore a quest'ultima”* (pag. 9 nota breve).

A mero titolo esemplificativo la Regione Calabria ha ricevuto lo 0,27% dei fondi

FUS relativi all'anno 2017, mentre la Lombardia ha ricevuto il 15,57% (60 volte quanto quelli ricevuti dalla Calabria) pur avendo un numero di abitanti pari a 5 volte quello della Calabria (**pag. 9**).

In questo modo vengono ingiustamente penalizzati i docenti che svolgono la propria attività artistiche in regioni svantaggiate dall'assegnazione dei fondi FUS, in violazione del principio meritocratico e di pari opportunità per l'accesso al lavoro.

Peraltro, a distanza di anni dalle attività concertistiche svolte è pressoché impossibile per i docenti verificare la sussistenza di un eventuale finanziamento FUS.

A ciò si aggiunga che, in maniera del tutto immotivata, viene assegnato punteggio per attività concertistica di qualsiasi tipo svolta all'estero, **in assenza di previa valutazione della Commissione competente.**

Il punto BA22 delle tabelle A/3 ed A/4, infatti, riconosce il punteggio per qualsiasi attività concertistica svolta all'estero, senza indicare nessun criterio per la valutazione della stessa.

In questo modo non viene valutata attività concertistica di rilevanza internazionale e sol perché finanziata da una regione o da un fondo pubblico diverso dal FUN o da un fondo privato, mentre viene valutata **qualsiasi** attività concertistica purché svoltasi all'estero.

Trattasi di una inaccettabile discriminazione, assolutamente irragionevole, priva della minima giustificazione ed in violazione del principio meritocratico e di pari opportunità per l'accesso al lavoro.

*

3. IL LEGISLATORE, INOLTRE, NON AVEVA AFFATTO ATTRIBUITO AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IL COMPITO DI RIVEDERE I PUNTEGGI GIÀ ATTRIBUITI ANCHE NELLA SECONDA E NELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO, SICCHÉ L'INTERVENTO MANIPOLATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE OGGI CONVENUTA È CENSURABILE ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'ECESSO DI

DELEGA.

*

4. LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE DISPOSIZIONE VIOLANO ANCHE I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA CONSACRATI DALL'ART. 5.4 DEL TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Il principio di proporzionalità impone all'amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato, un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessità e adeguatezza della misura prescelta.

L'idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine.

La necessità rappresenta la conformità dell'azione amministrativa alla regola del mezzo più mite e cioè, l'obbligo per l'amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell'obiettivo.

Il criterio dell'adeguatezza implica, infine, che la misura adottata dall'amministrazione non debba gravare in modo eccessivo sul destinatario, tanto da risultare intollerabile.

Ora, posto che il **fine dichiarato dal legislatore consisteva nell'“ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza”**, appare evidente che la decurtazione dei punteggi già attribuiti ai master e ai diplomi di perfezionamento **non appare un mezzo idoneo, né tantomeno necessario e adeguato**, e ciò in quanto il sacrificio imposto ai agli insegnanti è privo di qualsiasi giustificazione razionale.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

L'illegittimità degli atti oggi impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio

dell'affidamento, che a sua volta discende dalla legittima *aspettativa* degli interessati alla stabilità della valutazione di titoli già acquisiti, **tantopiù in quanto tale valutazione è stata mantenuta inalterata per ben 24 anni!!!!**

Sul punto occorre osservare che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere sullo schema di ordinanza inerente le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali" approvato nella seduta plenaria n. 42 del 7 luglio 2020 aveva richiamato l'attenzione del Ministero oggi resistente sulle *"legittime aspettative di tanti precari che hanno maturato e acquisito titoli sulla base della normativa attualmente vigente e che, in base alle nuove disposizioni, vedrebbero improvvisamente stravolta la propria posizione in graduatoria"*.

È, infatti evidente che *"la previsione di nuovi punteggi - per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - deve limitarsi a prendere in considerazione esclusivamente titoli relativi alle situazioni conseguenti ad atti legislativi e/o normativi non previsti dalla previgente normativa; infatti, operando diversamente si creerebbero conseguenze negative sulle consolidate legittime aspettative degli inclusi nelle graduatorie"* (così TAR Lazio, sentenza n. n. 4735/03 del 14 luglio 2003).

La **MODIFICA RETROATTIVA** della precedente valutazione dei titoli artistici, peraltro **DISPOSTA IN DEROGA ALLE PRECEDENTI PREVISIONI NORMATIVE** (legge n. 143 del 2004) **E REGOLAMENTARI** (Decreto Ministeriale n. 131 del 2007), dunque, **COLLIDE CON IL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO**.

L'affidamento si sostanzia, secondo una felice sintesi dottrinale, nella **fiducia**, nella **delusione della fiducia** e nel **danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta**; si tratta, in sostanza, di *"un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede"* (così Cass. civ., sez. un., ord. 28 aprile 2020, n. 8236).

E, invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della

buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini. La protezione di tale principio viene altresì sancita dal **diritto europeo**, a partire da una **sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77)**, che lo ha poi qualificato **«principio fondamentale della comunità»** (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come **principio della «civiltà europea»**, come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso **la sentenza n. 349 del 1985**, secondo cui **«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»** (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

Invero la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva finanche degli atti normativi *“attinenti alla **salvaguardia**, oltre che dei principi costituzionali, di altri **fondamentali valori di civiltà giuridica**, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la **tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto**; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).”*(così, *ex multis*: Corte cost., 22 maggio 2013, n. 103; *id.*, 19 giugno 2013, n. 160, che ribadisce la necessità di garantire *“la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all'applicazione della norma.”*). In altri termini nella giurisprudenza della Corte costituzionale *“è consolidato il **principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica**, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto”* (così: Corte cost., 16 luglio 2009, n. 236, e, in senso conforme: Corte cost., 10 gennaio 2007, n. 11, Corte cost., 26 gennaio 2009, n. 24, e Corte cost., 11/12/2015, n. 260).

In tal senso si è del resto costantemente espresso anche il Giudice amministrativo il

quale ha anche recentemente ribadito come “*Fra i limiti generali all'adozione di leggi con efficacia retroattiva si annoverano quelli afferenti alla tutela di concomitanti e parimenti fondamentali valori di civiltà giuridica (fra cui, in primis, il generale principio di ragionevolezza, con i relativi corollari rappresentati dal divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, dalla tutela del legittimo affidamento, dalla coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico e dal rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario*” (così, da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI 29/01/2016, n. 355, S.D.C. ed altro c. Università degli Studi di Roma "La Sapienza).

E con accenti analoghi si è espressa pure la Cassazione, secondo cui **la tutela del legittimo affidamento del cittadino «è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»** (Cassazione sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché Cassazione, sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

*

Questi principi calzano perfettamente al caso qui in esame.

I ricorrenti, invero, hanno conseguito i titoli artistici sopra decritti, con dispendio di energie e di danaro, anche e soprattutto sapeva che essi - a partire dalla loro regolamentazione nel 1996 (e fino all'ultimo aggiornamento delle graduatorie) – avrebbero fruttato, una volta approvati dalle competenti Commissioni sino a 66 punti.

Punteggio che quasi sempre può risultare decisivo ai fini del conferimento delle supplenze.

Se l'amministrazione, dunque, avesse ritenuto di dover modificare la valutazione di questi titoli già acquisiti dal ricorrente, di certo non avrebbe potuto farlo con efficacia retroattiva, ossia travolgendo – oltretutto senza alcuna motivazione - la fiducia ingenerata da un assetto normativo e

regolamentare che perdurava da oltre 24 anni.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della prossima utilizzazione delle graduatorie utili alle supplenze che saranno conferite dall'inizio dell'anno scolastico.

Per questi motivi

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA CAUTELARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati ordinando, in particolare, alle amministrazioni convenute di ripristinare la valutazione dei titoli artistici già conseguiti dai ricorrenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze per scorrimento delle GPS e della seconda e terza fascia delle graduatorie d'Istituto.

NEL MERITO

si chiede di annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) pubblicate dagli Ambiti Territoriali di interesse dei ricorrenti

CONSTATATO CHE

- La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami *ex art.* 151 c.p.c.

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Catania, 07.10.2020

Avv. Marco Di Pietro

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 7541/2020 del 07.12.2020, nel procedimento R.G. n. 8532/2020.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8532/2020).